

## Il medico cantonale

**Direttiva  
concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di  
stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti  
del 5 aprile 2011**

Considerato l'obbligo di regolare la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per la terapia ambulatoriale di persone tossicodipendenti;

richiamati gli articoli 1 e 7 del Regolamento sulle terapie sostitutive (in seguito: Regolamento);

tenuto conto dell'Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 12 dicembre 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (in seguito: OStup-Swissmedic),

**emana la seguente D i r e t t i v a :**

### Prescrizione

#### Art. 1

<sup>1</sup> Il Medico in possesso dell'autorizzazione speciale per il trattamento dei tossicomani con stupefacenti prescrive il farmaco sostitutivo ex art. 2 del Regolamento (ed ogni cambiamento) su ricetta usuale. La prescrizione vale al massimo 3 mesi.

<sup>2</sup> La competenza e la responsabilità per stabilire il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo è del medico autorizzato.

<sup>3</sup> L'operatore sanitario che somministra il farmaco sostitutivo annota il dosaggio quotidiano del farmaco sostitutivo sull'apposita tabella messa a disposizione dal Farmacista cantonale. La tabella compilata è controfirmata dal medico e tenuta nella cartella medica.

<sup>4</sup> La prescrizione regolare di neurolettici, benzodiazepine, ansiolitici, ipnotici e altre sostanze psicotrope accanto al farmaco sostitutivo è riservata al medico responsabile della terapia sostitutiva. Le somministrazioni di tali farmaci è tollerabile se puntuale e prescritta su stretta indicazione medica e seguendo le regole dell'arte.

<sup>5</sup> Il Medico cantonale ha la facoltà d'intervenire per valutare l'appropriatezza delle prescrizioni.

## **Somministrazione**

### **Art. 2**

<sup>1</sup> La somministrazione del farmaco sostitutivo avviene di regola in farmacia. La somministrazione nello studio medico, presso i Centri interdisciplinari di riferimento e presso i Centri residenziali per il trattamento di tossicodipendenti è ammessa nella fase iniziale e in situazioni complesse.

## **Consegna**

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Una volta raggiunto l'equilibrio clinico (stabilità somatica e psicosociale) può essere consegnato alla persona tossicodipendente in farmacia una dose del farmaco sostitutivo corrispondente ad un periodo massimo di una settimana; è esclusa la consegna a utenti di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicomani.

<sup>2</sup> L'equilibrio clinico è definito dal medico prescrittore dopo valutazione congiunta con i contraenti ex art. 11 del Regolamento. All'avvio della terapia essi seguono il paziente a scadenze regolari.

<sup>3</sup> Il farmaco sostitutivo è consegnato nelle forme galeniche in commercio; ad eccezione delle forme iniettabili.

## **Ferie**

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Il medico autorizzato assicura la continuità delle cure in caso di sua assenza per ferie o altre ragioni. Egli ne informa adeguatamente i suoi pazienti.

<sup>2</sup> Il paziente non può assentarsi per ferie fino al raggiungimento dell'equilibrio clinico.

<sup>3</sup> In seguito il paziente comunica in anticipo al proprio medico l'intenzione di assentarsi ed insieme assicurano la continuità della cura, avvalendosi dell'apposita Raccomandazione del Medico cantonale.

**Trattamento di minori****Art. 5**

L'avvio di un trattamento per pazienti di età inferiore ai 18 anni va preventivamente concordato con il Medico cantonale.

**Registro cantonale pazienti****Art. 6**

<sup>1</sup> Il Medico cantonale sottopone per verifica al medico autorizzato, 1 volta all'anno, l'elenco dei pazienti in sua cura sostitutiva.

<sup>2</sup> Il medico autorizzato segnala al Medico cantonale, entro 4 settimane dalla ricezione dell'elenco, ogni modifica rispetto alla situazione reale, o ne conferma l'esattezza.

**Entrata in vigore****Art. 7**

La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Il Medico cantonale

G. Merlani